



Associazione Italiana Welfare Aziendale

Roma, 26 settembre 2018

Oggetto: Audizione di AIWA in merito all’Atto del Governo 41: “Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo”

1. I c.d. buoni-corrispettivo nel nostro ordinamento

Le regole concernenti il nuovo trattamento IVA dei buoni, che troveranno applicazione a far data dal 1° gennaio 2019, avranno un notevole impatto sul nostro ordinamento ed in particolare sul mercato dei buoni (solitamente qualificati dal legislatore e dalla prassi interna come documenti di legittimazione¹) in forte crescita anche grazie alle ultime e rilevanti modifiche normative sul punto.

A tal proposito possono identificarsi diverse tipologie di buoni nel nostro sistema:

- I buoni privi di una specifica regolamentazione, come, ad esempio, i buoni acquisto, *gift card*, buoni carburante, *smart box* etc.;
- I buoni che, invece, nel corso degli anni, sono stati oggetto di una specifica normativa. A questa categoria, possono annoverarsi i buoni contenenti *benefit* (cessioni di beni e prestazioni di servizi) assegnati dal datore di lavoro ai propri lavoratori². Si tratta cioè di:
 - buoni pasto;
 - *voucher* nel *welfare* aziendale³.

La richiesta sempre più estesa di *voucher* per attuare i piani di *welfare* o per garantire i servizi sostitutivi di mensa ha determinato l’intervento di operatori specializzati nella emissione e circolazione dei buoni utilizzabili presso un *network* di esercizi affiliati spesso creato dagli stessi operatori.

¹ Cfr. art. 2002, c.c..

² In esecuzione di contratti collettivi di primo o di secondo livello, o in base a regolamenti aziendali o in forza di contratti individuali di lavoro.

³ Art. 51, comma 3-*bis*, TUIR e D.M. 25 marzo 2016.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

Il meccanismo più comunemente praticato prevede il coinvolgimento di tre soggetti passivi IVA ed un titolare del buono (spesso un consumatore):

1. un soggetto committente (soggetto passivo IVA),
2. un soggetto incaricato dal committente per l'emissione dei buoni (soggetto passivo IVA),
3. un esercizio affiliato (soggetto passivo IVA) presso il quale esibire il buono e ricevere la prestazione sottesa e
4. un titolare del buono che fruisce della prestazione sottesa il buono (solitamente consumatore finale).

Ad oggi, lo schema descritto, in base ai consolidati orientamenti espressi dall'Amministrazione finanziaria, è regolato come segue: i passaggi antecedenti all'utilizzo del buono, ovvero la emissione e cessione (a titolo gratuito o oneroso) del medesimo buono, sono stati sempre esclusi dalla tassazione ai fini IVA. Il pagamento dei buoni è quindi assimilabile ad una "mera movimentazione finanziaria" (Cfr. Ris. n. 21 del 2011 e C.M. n. 30/502598 del 1974 e n. 27/361446 del 1976). Solo la spendita del buono determina l'assoggettamento ad IVA dello stesso.

2. La Direttiva n. 1065 del 2016

La Direttiva n. 1065 del 2016 è stata introdotta con l'intento di armonizzare ai fini IVA l'emissione e circolazione dei buoni (di seguito anche *voucher*) all'interno dell'UE. A tal fine, sono state individuate due tipologie di *voucher*: monouso e multiuso. Il primo si contraddistingue per il fatto che il luogo e l'IVA dovuta sull'operazione sottostante sono certi già al momento della sua emissione. Il secondo, invece, è quel buono diverso dal monouso. Almeno in astratto si è tentato di fare chiarezza sul corretto regime fiscale dei buoni oggetto nel corso degli ultimi anni di molteplici letture – contrastanti tra loro – che avevano generato incertezze tra gli operatori. Come visto, quindi, il legislatore europeo sotto due distinte macrocategorie di buoni ha fissato regole precise in tema di tassazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Dunque, la principale novità contenuta nella Direttiva *Voucher* riguarda i buoni cosiddetti monouso; in ragione delle loro caratteristiche, per tali buoni, il momento di effettuazione dell'operazione IVA sottostante viene, infatti, collegato all'emissione ed al trasferimento del buono anziché agli ordinari criteri impositivi. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a cui si riferiscono i buoni monouso diventano, quindi, rilevanti ai fini IVA fin dal momento di emissione del buono e tale rilevanza si ripete ad ogni trasferimento fino a quello in cui avviene la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione del buono monouso. Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi sottostanti il buono monouso devono, quindi, essere fatturate già al momento di emissione del buono monouso e debbono essere

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

fatturate anche ad ogni successivo trasferimento del buono tra soggetti IVA, poiché in tal caso si verifica nuovamente il momento di effettuazione dell'operazione sottostante.

Riguardo, invece, al regime IVA dei buoni multiuso, il momento impositivo si realizza solo ad utilizzo del *voucher*, ovvero in caso di spendita da parte del suo titolare.

3. Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo

In data 8 agosto 2018, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che intende recepire quanto contenuto nella citata direttiva. Il testo è stato, quindi, trasmesso alla Camera dei Deputati alle competenti commissioni per il relativo esame.

Venendo al suo contenuto, lo schema di decreto legislativo apporta le necessarie modifiche per adeguare l'attuale normativa interna IVA alle novità previste dalla Direttiva. In particolare, le variazioni contenute nell'art. 1 dello schema di decreto attengono esclusivamente il D.P.R. n. 633 del 1972 e, di seguito, se ne riporta una breve descrizione.

È stato inserito, dopo l'art. 6, il nuovo articolo 6-*bis*, rubricato “buono-corrispettivo”. In buona sostanza, è ripresa *tout court* la definizione fornita dalla Direttiva in commento.

È stato inserito l'art. 6-*ter*, il quale fornisce una definizione di “buono-corrispettivo monouso”.

A tal riguardo, si registrano alcune differenze rispetto al testo della Direttiva.

Mentre in questa, elemento distintivo del buono monouso è la certezza del “luogo” e della “IVA dovuta” dell'operazione sottesa allo stesso, l'articolo dello schema di decreto stabilisce che si ha un “buono-corrispettivo monouso” quando è “nota la disciplina IVA” relativa all'operazione indicata nel medesimo buono.

Detta differenza influisce anche sulla definizione di buono multiuso. Infatti, il nuovo articolo 6-*quater*, rubricato “buono-corrispettivo multiuso”, stabilisce che si ha tale fattispecie di *voucher* quando non è nota la disciplina IVA delle operazioni sottese al medesimo buono.

Infine, è modificato l'art. 13, D.P.R. n. 633 del 1972 con l'inserimento del comma 5-*bis*, ove sono individuate le regole di determinazione della base imponibile IVA per i “buoni-corrispettivi multiuso.”

Con riferimento all'ambito applicativo della nuova disciplina IVA dei buoni-corrispettivo, occorre esaminare anche quanto precisato nella relazione illustrativa acclusa al presente schema di decreto legislativo.

A tal riguardo, stando al citato documento, le novità IVA non trovano applicazione:

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

1. agli strumenti di pagamento. Mentre il buono si sostanzia in un documento che dà il diritto al titolare a ricevere una prestazione di servizi o un bene, lo strumento di pagamento non contiene alcun diritto a ricevere, previa sua esibizione, alcuna operazione, bensì ha la mera finalità di effettuare il pagamento;
2. ai titoli di trasporto, ingressi ai musei, cinema, francobolli e titoli similari;
3. ai buoni sconto;
4. ai buoni pasto che, definiti dalla stessa relazione “buoni corrispettivo monouso”, restano assoggettati all’attuale disciplina IVA prevista per cc.dd. “i servizi sostitutivi di mensa”;
5. alla vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico⁴.

4. Le modifiche introdotte dalla Direttiva e recepite dallo schema di decreto: criticità

Le disposizioni introdotte dalla Direttiva *Voucher* potrebbero essere di difficile coordinamento con le disposizioni che regolano il meccanismo di funzionamento ordinario del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò dipende dalla poca chiarezza delle disposizioni contenute nella Direttiva *Voucher* e nello schema di decreto, da un lato, e dalle norme che regolano il sistema di imposta di diritto interno, dall’altro.

In particolare, a destare più preoccupazione è proprio la nuova disciplina dei buoni monouso che prevede l’anticipazione del momento impositivo alla sua emissione. L’applicazione di dette novità sulle comuni modalità di emissione e circolazione dei buoni, in relazione alle ordinarie regole di imposizione IVA europee e nazionali, determina incoerenze, distorsioni della concorrenza, doppie imposizioni.

A questo proposito, sarebbe da subito opportuno escludere dall’ambito di applicazione della nuova disciplina sui voucher quei buoni, oggetto di specifica normativa, che si presentano diversi rispetto ai buoni – corrispettivo agli effetti della disciplina IVA. Il riferimento è anche ai c.d. voucher welfare regolati dall’articolo 6 del decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’Economia e delle finanze) del 25 marzo 2016.

Allo stesso modo, sarebbe opportuno limitare l’ambito di applicazione della disciplina dettata dalla nuova disciplina sui voucher soltanto quando è sicuramente applicabile

⁴ Cfr. art. 74, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

l'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta, basato sull'addebito e la detrazione, riferibile a prestazioni riconducibili a prestazioni rese nell'ambito di mandati senza rappresentanza.

Occorrerebbe, cioè, escludere dall'ambito di applicazione della disciplina dei *Voucher* i trasferimenti di buoni che si riferiscono a cessioni di beni e prestazioni di servizi:

- I. per le quali non è dovuta IVA;**
- II. a cui sono applicabili regimi speciali;**
- III. a cui siano riferibili prestazioni complesse dove, nei rapporti giuridici conseguenti all'utilizzo di uno stesso *voucher*, non vi sia omogeneità dell'aliquota IVA a monte ed a valle riferibile alle rispettive operazioni sottese.**

4.1. La nuova disciplina IVA dei *voucher* non deve applicarsi se il fornitore non deve applicare l'IVA sull'operazione sottostante l'IVA

La nuova disciplina IVA non trova applicazione quando interviene nel contesto di un regime impositivo diverso da quello ordinario. L'ottavo Considerando della direttiva *Voucher* evidenzia d'altronde che «*Qualora sia possibile determinare con certezza già al momento dell'emissione di un buono monouso il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, l'IVA dovrebbe essere esigibile per ogni trasferimento, compresa l'emissione del buono monouso*» e, quindi, laddove in relazione ad un trasferimento dei buoni l'IVA non sia esigibile perché la sottostante cessione di beni o prestazione di servizi è soggetta ad un regime speciale, la disciplina dettata per i buoni non deve trovare applicazione.

Il regime dettato dalla direttiva *Voucher* non parrebbe, quindi, applicabile:

- laddove l'IVA relativa alle operazioni sottese non è dovuta, come nel caso delle operazioni esenti⁵ o "escluse";

Esempio:

Si pensi, ad un soggetto che acquista un buono contenente una prestazione medica da un soggetto emittente. Il titolare del buono poi si reca presso lo studio medico e riceve la prestazione medica.

La prestazione medica è esente ai fini IVA. Se la nuova disciplina IVA dei *voucher* dovesse applicarsi, si avrebbero le seguenti conseguenze: nel primo passaggio, ovvero l'emissione del buono, si avrebbe una operazione esente e quindi nessuna IVA a debito.

⁵ Si pensi al caso di buoni che danno diritto a ricevere prestazioni sanitarie esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 18 e 19, D.P.R. n. 633 del 1972, etc.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

Nel secondo passaggio, quando il buono viene utilizzato, si avrebbe nuovamente un'altra operazione esente, questa volta posta in essere del medico. In entrambi i passaggi come visto non si avrebbe IVA a debito. Secondo la Direttiva - che parla per i buoni monouso di "IVA dovuta" - la nuova disciplina sui *voucher* non sarebbe applicabile, mentre per lo schema di decreto vi rientrerebbe.

- quando la cessione dei beni o la prestazione di servizi non viene resa nell'ambito di un'attività rilevante ai fini IVA;

Esempio:

Si pensi all'acquisto di un buono emesso da un soggetto emittente e contenente una prestazione di servizi resa da un'Associazione Sportiva Dilettantistica (anche detta "ASD"). La società emittente cede il buono ad un soggetto che in seguito chiederà l'esecuzione della prestazione ivi contenuta.

Dunque, secondo la normativa IVA interna, la prestazione sottostante se resa da una ASD non determina una imposta a debito. Si avranno due passaggi: emissione e utilizzo.

Secondo la Direttiva - che parla per i buoni monouso di "IVA dovuta" - la nuova disciplina sui *voucher* non sarebbe applicabile al caso di specie, mentre, per lo schema di decreto, il caso descritto vi rientrerebbe. Si arriverebbe al paradosso che nel primo passaggio, in sede di emissione, bisognerebbe versare l'IVA, mentre nel secondo (quando l'emittente il buono paga la prestazione resa al titolare del buono) no, in quanto la prestazione resa da una ASD è fuori campo.

- nei casi in cui la cessione di beni o la sottostante prestazioni di servizi, cui il buono si riferisce, siano fornite da soggetti che pur essendo titolari di partita IVA utilizzano regimi che non prevedono l'addebito dell'IVA sulle operazioni da loro effettuate⁶;

Esempio:

La società emette un buono contenente una prestazione di servizi concernente una consulenza legale resa da un soggetto che accede al regime dei cd. minimi. Trattandosi di un buono-corrispettivo monouso il momento impositivo sarà anticipato alla sua emissione. Considerando le definizioni fornite dalla Direttiva, tale caso deve sfuggire all'applicazione delle novità in tema di buoni, in quanto per la prestazione sottesa non è dovuta IVA, bensì

⁶ Tale regime regolato dall'art. 1, comma 100 della l. n. 244/2007 e, successivamente, dall'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 (e successive modificazioni) esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Detti contribuenti non addebitano l'imposta sul valore aggiunto e non hanno diritto alla detrazione. Non è dovuta nemmeno l'imposta regionale sulle attività produttive.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

una imposta sostitutiva riservata esclusivamente a chi accede al regime dei minimi. Secondo invece il contenuto dello schema di decreto essendo nota la disciplina IVA si avrebbe il paradosso che al momento dell'emissione deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto e in sede di utilizzo (quando la società emittente paga la prestazione resa al titolare del buono) l'imposta sostitutiva con il risultato che il tributo europeo perderebbe la sua neutralità.

4.2. Regimi speciali

A tale conclusione, si perviene in quei casi in cui il buono sottenda una prestazione assoggettata ad un regime speciale IVA. Si tratta cioè di particolari regimi IVA nei quali l'imposta è dovuta in un solo passaggio ("monofase")⁷ e/o la base imponibile è determinata secondo specifiche regole. In questo caso, si ritiene che detti regimi debbano essere esclusi, perché l'IVA è dovuta in un solo stadio della circolazione dei beni e dei servizi, mentre il regime dei buoni monouso prevede che l'IVA sia applicata ad ogni trasferimento del buono tra soggetti IVA.

Seguendo tale impostazione è apprezzabile quanto precisato nella relazione illustrativa in riferimento alla esclusione dalla nuova disciplina del settore della telefonia cui trova applicazione un regime speciale IVA monofase. Tuttavia, ciò deve essere esteso anche ai restanti regimi speciali.

Esempio:

Si pensi al caso in cui sia emesso a titolo oneroso un buono contenente l'acquisto di uno specifico libro. Il titolare del buono si recherà presso il punto vendita e utilizzerà il buono per il relativo acquisto. È bene precisare che in via generale la stampa e diffusione di libri è soggetta a un regime speciale e pertanto, in una comune operazione, l'IVA sarebbe assolta esclusivamente dall'editore. Nei due passaggi rilevanti, ovvero emissione e utilizzo, stando al contenuto della Direttiva l'operazione non sarebbe soggetta alle nuove regole IVA sui *voucher*. In base al contenuto dello schema di decreto, ogni passaggio del buono sarebbe invece assoggettato ad imposta divenendo incompatibile con la tassazione prevista per il settore dell'editoria.

⁷ I regimi speciali monofase sono previsti dall'art. 74, D.P.R. n. 633 del 1972, in alcuni specifici settori come quello dell'editoria, dei generi di monopolio e fiammiferi, dei tabacchi lavorati, dei telefoni pubblici e utilizzo di mezzi tecnici, dei documenti di viaggio. Si aggiungono anche i pacchetti turistici. Secondo tale regime (art. 74-ter, D.P.R. n. 633 del 1972), per gli operatori turistici e agenzie, l'imposta si determina applicando il metodo base su base, ovverosia, l'aliquota ordinaria sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia e l'ammontare dei costi sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto dei beni e servizi erogati da fornitori terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

Esempio:

Si può richiamare anche il caso di un buono che contiene un “pacchetto turistico”. Trattandosi di monouso, saranno rilevanti l’emissione e il suo utilizzo. Tuttavia, si segnala che in generale le regole di determinazione della base imponibile IVA per i pacchetti turistici sono diverse dalle ordinarie regole e dalle regole previste per il regime IVA dei *voucher*. Per tale ragione, tale settore rientra nei cc.dd. regimi speciali. Onde evitare che si alterino le specifiche regole previste per detto settore e generare una distorsione dell’applicazione dell’imposta con effetti negativi anche nel mercato, è necessario che anche questo regime speciale sia escluso dalla disciplina IVA dei *voucher* come recepita dal presente schema di decreto.

In conclusione, in tale contesto il regime IVA della cessione di detti *Voucher* deve essere ricondotto fuori campo IVA, *ex art*, 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.

IL PRESIDENTE
F.to Emmanuele Massagli

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

[@aiwa_welfare](https://www.instagram.com/aiwa_welfare)

C.F. 97771650153